



**NOTAIO
FRANCESCO CIUCCARELLI**

Repertorio n.44743

Raccolta n.20924

MODIFICHE STATUTARIE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di febbraio (3.2.2023) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175, alle ore diciotto e quaranta.

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, alla presenza dei signori IOMMI GIORGIO, nato a Sant'Elpidio a Mare il 7 ottobre 1993 e residente a Fermo in via Perpentini 21 e GRASSI ALESSANDRA, nata a Porto San Giorgio il 27 marzo 1964 e residente a Fermo in via Donizetti 22, intervenuti quali testimoni, sono comparsi:

ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO, nato a Anguilla (Spagna) il 2 aprile 1946 e residente a Roma in via Salento n.18, c.f.STS FNC 46D02 Z131V; il quale interviene al presente atto quale Presidente del Comitato di Fondazione e **rappresentante** della "**FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II**", con sede in Fermo in via Bergamasca n.4, c.f.90062290441, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Fermo in data 15.10.2018 al n.156;

GIACOMELLI don OSVALDO, nato a Sarezzo il 7 settembre 1944 e residente a Gottolengo in via Perini 8, c.f.GCM SLD 44P07 I433Q.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo. Il signor ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO mi dichiara che di è qui riunito il **Comitato di Fondazione** della "**FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II**" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Trasferimento di sede.

2) Modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (art.101, co.2).

Assunta la presidenza ai sensi di statuto e chiamato me notaio a svolgere le funzioni di segretario, il signor ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO constata e mi fa constare che:

- oltre a se stesso, è presente il signor GIACOMELLI OSVALDO;
- è collegata in video conferenza la signora Cascino Giulia, nata a Roma il 18 giugno 1946 ed ivi residente in via Salento 19;

- i signori ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO, GIACOMELLI OSVALDO e CASCINO GIULIA costituiscono l'intero Comitato di Fondazione;

- pertanto il Comitato è validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, precisandosi che il Comitato di fondazione è l'organo deputato a deliberare le modifiche statutarie della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 dello statuto vigente.

Iniziando la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, signor ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO, dà atto delle ragioni che consigliano di trasferire la sede

**Registrato
a Fermo
il 6.2.2023
al n. 372
serie 1T**

nel Comune di Civitanova Marche in via Carnia n.1.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il signor ASTIASO GARCIA FRANCISCO EUSEBIO spiega al Comitato che è necessario procedere ad adeguare lo statuto sociale a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. n.117/2017, c.d. "Riforma del Terzo Settore", al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Regionale degli Enti del Terzo Settore.

Dà atto che è stato predisposto all'uopo un nuovo testo di statuto, evidenziando in particolare che viene aggiunto alla denominazione l'acronimo "ETS", vengono meglio definite le finalità e le attività della Fondazione ed in generale vengono riformulate le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della stessa; il tutto nel rispetto della normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore.

Il Presidente, a nome del Comitato di Fondazione, dichiara che:

-- ai sensi dell'art.4, secondo comma, del D.Lgs.117/2017, la Fondazione non è sottoposta a direzione e coordinamento di amministrazioni pubbliche e non è controllata da amministrazioni pubbliche;

-- che il patrimonio della Fondazione ammonta ad Euro 472.964,03 (quattrocentosettantadue milanovecentosessantaquattro virgola zero tre), come risulta dall'apposita perizia e-stimativa redatta dal dott. Dario Grandoni, iscritto all'albo dei Revisori Contabili, sulla base delle risultanze contabili alla data del 30.11.2022, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna, repertorio precedente, **perizia** che viene **allegata** da me notaio al presente atto sotto la **lettera "A"**; conseguentemente io **Notaio** espressamente **attesto l'esistenza del patrimonio minimo** richiesto dalla legge ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo statutario ed invita il Comitato di Fondazione a deliberare.

Il Comitato, con voto unanime espresso in modo palese da tutti i membri,

D E L I B E R A

1) di trasferire la sede a Civitanova Marche in via Carnia n.1;

1) di adottare il nuovo testo statutario che viene allegato da me notaio al presente atto sotto la lettera "B";

2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione continua nell'attuale composizione fino alla scadenza prevista.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta quando sono le ore diciannove.

I Comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati e chiedono che il presente atto sia registrato in esenzione assoluta da imposte, ai sensi dell'art.82, co.3 del D.Lgs. 117/2017.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale,

in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza dei testimoni - ai Comparenti, che lo approvano e confermano e con i testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove.

Occupate quattro facciate e quanto della presente di due fogli.

Firmato: Francisco Eusebio Astiaso Garcia

Osvaldo Giacomelli

Alessandra Grassi teste

Giorgio Iommi teste

Francesco Ciuccarelli Notaio

Allegato A 20924
della Raccolta

Repertorio n. 44742

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(D.Lgs. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di febbraio

(3.2.2023), a Fermo nel mio studio in via Speranza n.175.

Avanti a me **Dott.FRANCESCO CIUCCARELLI**, Notaio alla sede di

Fermo, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente il Signor:

GRANDONI DARIO, nato a Porto San Giorgio il 21 luglio 1963 e

residente a Fermo in via Giuseppe Leti 100/C, c.f.GRN DRA

63L21 G920N.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo,

il quale mi ha presentato la **relazione di stima** del patrimo-

nio della **"FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II"**, con sede in Fer-

mo in via Bergamasca n.4, c.f.90062290441, iscritta nel Regi-

stro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Fermo in

data 15.10.2018 al n.156, ai fini dell'iscrizione della stes-

sa nel Runts, chiedendo di asseverarla con giuramento; la **re-**

lazione viene **allegata** da me Notaio sotto la **lettera "A"**,

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il compa-

rente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo

la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le

funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi



dell'art.82, co.3 del D.Lgs. 117/2017.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto ho redatto il presente verbale, scritto interamente a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, atto da me quindi letto al Comparente, che, riscontratolo in tutto conforme a verità, lo approva, conferma e con me lo sottoscrive.

Occupate una facciata e quanto della presente di un foglio.

Dario Grandini

Firma





LA RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO MINIMO

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Dario Grandoni, Revisore Legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze al n. 71888 disposta ex D.M. del 26/05/1999 pubblicato nella G.U., supplemento n. 45 del 08/06/1999), nato a Porto San Giorgio (FM), il 21 luglio 1963, codice fiscale: GRNDRA63L21G920N, con studio in Fermo (FM), via G. Leti, n. 100/C, con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dariograndoni@pec.it, è stato incaricato dalla FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II, con sede in Fermo (FM), via Bergamasca, n. 4, Codice fiscale 90062290441, di procedere alla stima ed attestazione in ordine alla sussistenza in capo alla Fondazione del **patrimonio minimo**, come normativamente richiesto.

La Fondazione nel conferire l'incarico ha infatti precisato che intende procedere all'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, adeguando il proprio Statuto ed assumendo la denominazione 'FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II ETS'. La FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Fermo, Ufficio Territoriale del Governo, il 15 ottobre 2018, al n. 156.

Il patrimonio minimo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore), dovrà risultare almeno pari ad euro 30.000,00 per le Fondazioni, ed il suo valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto di modifica dello Statuto della Fondazione, di un revisore legale iscritto al relativo Albo.

L'articolo 15, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 106 del 2020, in relazione *all'Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio*, prevede in particolare che *"dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'articolo 22, comma 4, del Codice"*.

Il successivo articolo 17 del D.M. n. 106/2020, tratta *dell'Iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica*, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 361 del 2000.

Al concetto di 'adeguatezza del patrimonio' previsto dal citato D.P.R. n. 361/2000, rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell'atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione competente, l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore ha introdotto il diverso concetto di patrimonio minimo, il cui livello di sufficienza è determinato dal legislatore nella misura fissata dal comma 4 (pari ad euro 30.000 per le Fondazioni).

La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTABILE AL 30/11/2022

La sussistenza del patrimonio minimo deve risultare da documentazione contabile aggiornata, comunque non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS; pertanto, si è utilizzata come riferimento per la verifica la Situazione patrimoniale al 30 novembre 2022, che evidenzia i valori contabili del patrimonio aziendale, così come individuati e rilevati dalla situazione contabile della Fondazione, messa a disposizione del sottoscritto perito.

FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2022 al 30/11/2022

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
20	Immobilizzazioni immateriali	5.649,03	10	Patrimonio netto	472.964,03
20000	Costi di costituz.e impianto	1.369,65	10020	Capitale sociale/Patr.netto	30.000,00
20002	Altri costi di costituz.e impianto	4.279,38	1063201	Riserva vincolata donatori costruz.	33.248,00
21	Immobilizzazioni materiali	1.856.834,50	10655	Altre Riserve	42.511,29
21041	Catecumenion c/costruzione	1.819.112,10	10710	Utili in attesa di destinaz.	367.204,74
21210	Attrezzatura specifica	1.830,00	14	Debiti vari di finanziamento	1.288.886,65
21330	Mobili e arredi	35.892,40	14001	Debiti mutui ipotecari O/12m	1.288.886,65
22	Immobilizzazioni finanziarie	20.650,00	20	Immobilizzazioni immateriali	4.270,53
22726	Altri titoli	20.650,00	20080	Fondi ammort.costi imp.e ampl.	4.270,53
42	Crediti verso altri	0,02	21	Immobilizzazioni materiali	411,75
42053	Erario c/riten.su int.attivi	0,02	21282	F.amm/to attrezzatura specific	411,75
50	Disponibilità liquide	30.884,80	41	Fornitori	78.465,96
50000	Cassa contante	60,91			
50100	Ubi Banca F. Civitanova c/c 26100	259,74			
50101	Banca Etica Ancona c/c 1679120-4	30.564,15			
TOTALE		1.914.018,35	TOTALE		1.844.998,92
			UTILE DI ESERCIZIO		69.019,43

LE METODOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'incarico affidato, il sottoscritto ha inizialmente concordato le modalità operative connesse con la messa a disposizione della documentazione contabile e non, inerente la Fondazione oggetto della presente perizia.

Da un esame delle procedure amministrative e contabili in essere, il sottoscritto ritiene che le stesse garantiscono un soddisfacente grado di attendibilità: le scritture contabili risultano regolarmente tenute e l'esperto ne ha potuto controllare l'esattezza dei valori onde poter svolgere l'incarico peritale affidato.

È stata analizzata la **situazione patrimoniale contabile al 30 novembre 2022** e sono state effettuate verifiche in merito alla documentazione contabile-amministrativa ed all'esistenza fisica dei beni materiali.

Il perito inoltre ritiene di poter asserire, sulla base delle mere informazioni a tal fine assunte che non esistono in atto cause contrattuali, né di lavoro, né accertamenti fiscali in corso.

Ciò al fine di sincerarsi che non sussistano eventuali passività potenziali, non evidenziate dalla situazione patrimoniale e che potrebbero vanificare le conclusioni valutative cui giunge la presente perizia.



CRITERI DI VALUTAZIONE E SCELTA METODO DI STIMA

Premesso che la succitata Fondazione intende iscriversi al RUNTS, il patrimonio dedotto nella presente relazione deve essere un'espressione di garanzia di raggiungimento della misura minima prevista normativamente. La valutazione *de qua*, per quanto necessariamente soggettiva nella sua determinazione sintetica, ha cura di guardare alla misurazione del patrimonio, avendo per oggetto l'attestazione della sussistenza della condizione normativamente prevista che lo stesso non risulti inferiore all'ammontare minimo di euro trentamila.

Nel caso di specie occorre necessariamente ricorrere ad una metodologia di valutazione patrimoniale, che tende a determinare l'impiego di mezzi finanziari che si dovrebbe effettuare, per costituire una nuova entità dotata di struttura patrimoniale perfettamente identica a quella cui si riferisce la valutazione.

L'utilizzo del metodo patrimoniale di valutazione, si rivela particolarmente significativo nel caso di entità ad elevato contenuto patrimoniale, come nel caso di specie, nelle quali il profilo complessivo di redditività/rischio rappresenta sostanzialmente la sintesi dei profili implicitamente od esplicitamente considerati nella valutazione dei singoli cespiti patrimoniali. In generale il metodo patrimoniale consiste nel riesprimere a valori correnti (di mercato o di stima), i diversi elementi della situazione patrimoniale, procedendo alla revisione delle poste attive e passive del

Il ricorso a criteri patrimoniali di valutazione si manifesta di rilevante utilità. Infatti, il risultato emergente dall'utilizzo di quest'ultima metodologia valutativa presenta spiccate, caratteristiche di obiettività.

Va poi detto dell'analiticità delle "informazioni patrimoniali", nel senso che l'utilizzo di tale metodo consente di spiegare il significato del valore del patrimonio della Fondazione in termini dei differenti elementi del patrimonio.

Si realizza, in altri termini, una immediata equivalenza tra il valore attribuito ai beni di proprietà ed il valore economico del capitale.

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Nel caso di specie esaminati i singoli elementi componenti lo Stato Patrimoniale, lo scrivente ha ritenuto di poter confermare i valori di iscrizione contabile, senza nessuna rettifica.

Per tale motivazione il Patrimonio netto della Fondazione, inteso quale differenza tra tutti gli elementi patrimoniali dell'Attivo e tutti gli elementi patrimoniali del passivo, alla data del 30 novembre 2022, risulta di importo pari ad euro 472.964,03 e risulta composto nel modo seguente:

Capitale Sociale	euro 30.000,00
Riserva vincolata donatori costruz.	euro 33.248,00
Altre Riserve	euro 42.511,29
Utili in attesa di destinaz.	euro 367.205,74
Totale Patrimonio Netto Fondazione	euro 472.964,03



CONCLUSIONI

Lo scrivente può affermare in conclusione che è stata utilizzata la più assoluta prudenza ed obiettività nel valutare le attività della Fondazione menzionata la quale intende iscriversi al RUNTS.

Gli accorgimenti nella stima dei vari elementi dell'Attivo, valutati a valori contabili e confortati da stime peritali, permettono senz'altro di garantire con largo margine di sicurezza sull'effettiva sostanza patrimoniale dedotta in calce.

Allo stesso tempo, invece, le passività portate sono state computate per il loro preciso ammontare, non suscettibili di valutazioni che diano cifre diverse.

Ai fini particolari per i quali è redatta la presente relazione di stima, essendo fondamentale che il patrimonio sia valutato in misura non superiore alla realtà, si può essere certi che l'obiettivo è stato raggiunto. Tutto ciò premesso, il sottoscritto Perito

DICHIARA

che il **valore del Patrimonio netto espresso alla data del 30 novembre 2022, della FONDAZIONE S. GIOVANNI PAOLO II**, Codice Fiscale n. 90062290441, con sede legale in Fermo (FM), via Bergamasca, n. 4, è pari ad euro 472.964,03 (quattrocentosettantaduemilanovecentosessantaquattro/03).

ATTESTA

pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale

Fermo, li 31 gennaio 2023

Il perito

Dott. Dario Grandoni

Allegato "B" al n.20924 della Raccolta

Statuto della Fondazione SAN GIOVANNI PAOLO II

Titolo I

1 Denominazione, Sede, Durata, Scopo, Natura e Disciplina

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Scopi E Finalità

Titolo II

2 Patrimonio E Mezzi

Articolo 5 - Patrimonio

Articolo 6 - Fondo Di Dotazione

Articolo 7 - Fondo Di Gestione

Titolo III - Fondatore, Partecipanti e Sostenitori

Articolo 8 - Membri Della Fondazione

Articolo 9 - Fondatore

Articolo 10 - Partecipanti

Articolo 11 - Sostenitori

4 Titolo IV - Organi E Amministrazione

Articolo 12 - Organi Della Fondazione

Il Consiglio Di Amministrazione

Articolo 13 - Composizione E Nomina

Articolo 14 - Competenze Del Consiglio Di Amministrazione

Articolo 15 - Convocazione E Quorum

Il Presidente E Il Vice-Presidente Della Fondazione, Il Direttore

Articolo 16 - Il Presidente E Il Vice-Presidente Della Fondazione

Articolo 17 - Il Direttore Della Fondazione

Il Consiglio Di Indirizzo

Articolo 18 - Composizione, Poteri, Quorum

L'assemblea Dei Partecipanti

Articolo 19 - Composizione E Poteri

L'assemblea Dei Sostenitori

Articolo 20 - Composizione E Poteri

Organo Di Controllo O Revisione

Articolo 21 - Organo Di Controllo

Comitato Scientifico

Articolo 22 - Comitato Scientifico

Norme Generali

Articolo 23 - Esercizio E Bilancio

Articolo 24 - Modifiche Statutarie E Operazioni Straordinarie

Articolo 25 - Fusione

Articolo 26 - Scioglimento Ed Estinzione

Articolo 27 - Codice Etico

Articolo 28 - Vigilanza

Articolo 29 - Norme Applicabili

Articolo 30 - Clausola Arbitrale

Articolo 31 - Norma Transitoria

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO, NATURA E DISCIPLINA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. Premesso che
 - a. Con atto a rogito Notaio Francesco Ciuccarelli in data 17.10.2016, rep. n.38543/15898, reg.to a Fermo in data 27.10.2016 al n.3337, è stata costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE SAN GIOVANNI PAOLO II";
 - b. che con deliberazione in data odierna, verbalizzata dal Notaio Francesco Ciuccarelli di Fermo, per volontà espressa dal Comitato di Fondazione, all'uopo riunitosi, si è proceduto all'adeguamento dello Statuto della Fondazione secondo i dettami del CTS;
2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "FONDAZIONE SAN GIOVANNI PAOLO II ETS".
3. Non vi sono vincoli di rappresentazione grafica nell'utilizzo della denominazione.
4. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Civitanova Marche in via Carnia n.1.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti uffici e delegazioni onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 15 del presente Statuto.
4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPI E FINALITÀ'

1. La Fondazione non ha fine di lucro, svolge attività di interesse generale, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato in via principale alla diffusione della cultura, dell'educazione, della formazione,

con particolare premura verso le tematiche della cultura alla

vita, all'apertura all'altro, alla reciprocità dei diritti, promuovendo i valori fondamentali che sono alla base del Cattolicesimo e del Cammino Neocatecumenale. Nello specifico la Fondazione si prefigge di promuovere i valori connessi ai diritti fondamentali della persona (in primo luogo il diritto alla vita dal suo inizio alla sua fine naturale, il diritto di libertà, la dignità di ogni persona), secondo l'antropologia cristiana e il magistero espresso nei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II°, nel magistero post conciliare del Papa e dei Vescovi soprattutto per quanto riguarda l'attuazione del Cammino Neocatecumenale. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la fondazione si attiverà per promuovere momenti di comunione tra parroci, sacerdoti, responsabili e catechisti, tra loro e con i Vescovi e le Autorità ecclesiali in generale come pure con le Autorità Civili attive in questi ambiti. Si propone di organizzare viaggi, pellegrinaggi, riunioni, ritiri, convegni a scopo formativo e vocazionale; incrementare i rapporti culturali e religiosi tra le diverse realtà sociali favorendone i processi di integrazione; sviluppare strategie di prevenzione sui comportamenti a rischio della popolazione giovanile; favorire iniziative a favore della famiglia ed in particolare della terza età, promuovere l'intercultura.

2. La Fondazione si pone come obiettivo la diffusione della cultura della solidarietà, la cultura della vita promuovendo i principi della condivisione creando un ambiente improntato alla circolazione di competenze, idee e conoscenze, anche mediante la collaborazione con gli istituti di ricerca, Università, Enti pubblici e privati, Nazionali ed Esteri.

3. La Fondazione opera nel segmento di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), f), i), k), m), u), v) del CTS ovvero:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. La Fondazione può effettuare attività di raccolta fondi per interventi e servizi, in linea con i propri scopi e finalità, ovvero porre a disposizione della comunità strutture mobili e immobili che possano fungere da sede di attività socio/culturali e di interesse generale, centro di aggregazione per famiglie, giovani e ragazzi, persone svantaggiate e della terza età. La Fondazione potrà mettere a disposizione degli aderenti, partecipanti e sostenitori strutture e spazi destinati all'incontro e al dialogo tra gli stessi e allo scambio e contaminazione di idee favorendo l'emersione e lo sviluppo di progetti socio/culturali/educativi di particolare rilevanza e impatto per il territorio e a vantaggio del quale saranno destinati. Per quello motivo potrà fare investimenti per la realizzazione e la manutenzione di spazi e luoghi preposti al raggiungimento degli scopi generali. 4. Le superiori attività saranno esercitate secondo il paradigma dell'etica dell'attività in correlazione alla responsabilità sociale, ai cui principi dovranno attenersi tutti gli aderenti, partecipanti e sostenitori adeguando la sostenibilità economica delle iniziative alla loro sostenibilità sociale e ambientale. 5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera. 6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve, medio o a lungo termine, la locazione, la conduzione in comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;	

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghi, affini, connessi o complementare ai propri;

e) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o a esso connesso o strumentale. Partecipare a Progetti regionali, nazionali e internazionali che finanzino le attività e gli scopi propri della Fondazione;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

9. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e nelle altre disposizioni di legge che la regolano.

10. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il Patrimonio è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

ARTICOLO 6 - FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:

a) dalla somma di denaro indisponibile di Euro 1000,00 (dieconsi mille);

b) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva

d) dal valore dei beni mobili ed immobili di proprietà o verso i quali si vanta altro diritto di godimento

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle a essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione:

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

d) i proventi, ricavi, entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS;

e) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

TITOLO III - FONDATORE, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

o I Fondatori;

o I Partecipanti;

o I Sostenitori.

ARTICOLO 9 - FONDATORE

1. Padri Fondatori sono il sig. Francisco Eusebio Astiaso

Garcia, la sig.ra Giulia Cascino e don Osvaldo Giacomelli

componenti l'equipe itinerante pro-tempore (tre membri), delegata per le Marche, responsabile del Cammino Neocatecumenale secondo gli Statuti approvati dal Pontificio Consiglio per i Laici, con decreto n. 1140/08/AIC -110 dell'11/05/2008 e pubblicati il 13/06/2008

2. Il fondatore non può in nessun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI

1. Sono Partecipanti ordinari coloro, persone fisiche o enti, che successivamente alla costituzione della Fondazione, concorrono con un versamento una tantum o con contributi annuali, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di beni mobili o immobili, di prestazione d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare entro sessanta giorni sulla domanda dandone successiva comunicazione all'interessato.

4. L'eventuale deliberazione di non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivata.

5. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attività della Fondazione, indipendentemente da qualsiasi contributo economico in favore della stessa.

6. La posizione soggettiva del Partecipante non è cedibile.

7. La qualifica di Partecipante (ordinario e onorario) si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Partecipante può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Partecipante ordinario può inoltre essere escluso, sempre con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, quando tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione o non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;

(c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali; (d) Recesso.

Il Partecipante può recedere in qualsiasi momento, sempre che

abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

8. Coloro che hanno perso la qualifica di Partecipante e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

ARTICOLO 11 - SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

4. Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.

5. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

6. La qualifica di Sostenitore si perde per le cause di seguito indicate.

(a) Esclusione.

Il Sostenitore può essere escluso, con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, quando:

- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, oppure

- tenga una condotta non compatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti e con gli organi della Fondazione, oppure

- non ottemperi al versamento del contributo concordato o stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

(b) Morte e, se trattasi di ente, estinzione o apertura di procedure di liquidazione, a qualsiasi titolo dovute;

(c) Fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;

(d) Recesso. Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

TITOLO IV - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Consiglio di Indirizzo;

c) l'Assemblea dei Partecipanti;

d) l'Assemblea dei Sostenitori;

e) l'Organo di controllo e, ove nominato o previsto per legge, il revisore o Collegio dei revisori;

f) il Comitato Scientifico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, purchè in ogni caso in numero dispari.

2. Il numero e le persone dei Consiglieri del primo Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nell'atto costitutivo della Fondazione e successivamente il numero dei Consiglieri sarà definito dal Fondatore.

3. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le seguenti modalità:

- nel caso di Consiglio composto da tre membri: due sono nominati dal Fondatore, uno dall'Assemblea dei Partecipanti;

o nel caso di Consiglio composto da cinque membri: tre sono nominati dal Fondatore, due dall'Assemblea dei Partecipanti;

- nel caso di Consiglio composto da sette membri: quattro sono nominati dal Fondatore, tre dall'Assemblea dei Partecipanti;

- nel caso di Consiglio composto da nove membri: cinque sono nominati dal Fondatore, quattro dall'Assemblea dei Partecipanti;

- nel caso di Consiglio composto da undici membri: sei sono nominati dal Fondatore, cinque dall'Assemblea dei Partecipanti.

Allorchè non fosse per qualsiasi motivo possibile provvedere alla nomina dei Consiglieri di prerogativa dell'Assemblea dei Partecipanti a essa provvederà in piena autonomia il Fondatore.

4. Fatto salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e scade con la riunione che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

b) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il RUNTS trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazione ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2

e 3, del CTS.

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano alle sedute per più di tre volte anche non consecutive possono essere dichiarati decaduti. Costituisce causa di decadenza anche il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 5, lett. a).

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso, il quale, in tal caso come in ogni altro caso di vacanza della carica di consigliere, deve provvedere, rispettando le designazioni di cui al comma 2, alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione (c.d. ordinaria e straordinaria, senza limitazione alcuna) della Fondazione.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;

b) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;

c) nomina, al suo interno, il Presidente della Fondazione;

d) coopta i consiglieri in caso di dimissione o cessazione;

e) definisce la struttura operativa della Fondazione;

f) conferisce incarichi professionali;

g) redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e il bilancio sociale e provvede al deposito annuale ai sensi dell'art. 48 del CTS;

h) cura la tenuta dei libri della Fondazione;

i) delibera sull'acquisizione di eredità, legati, donazioni, lasciti, contributi, elargizioni in genere;

j) delibera sugli acquisti di beni e sulla fornitura di servizi;

k) delibera i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione; l) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori;

m) approva, ai sensi dell'art. 23 le modifiche al presente

Statuto nonché le operazioni straordinarie da sottoporre all'Autorità competente, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo;

n) delibera in ordine allo scioglimento, alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dall'art. 24 del presente Statuto;

o) nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, ne determina i poteri e i compensi degli stessi;

p) costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

q) delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

r) nomina i membri del Comitato Scientifico, assegnando loro compiti e attribuzioni sentito il Consiglio di Indirizzo;

s) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati;

t) delibera, entro i limiti di cui all'art. 8 del CTS, i rimborsi delle spese da attribuire ai consiglieri e ai componenti degli eventuali Comitati e stabilisce il compenso del Presidente nei limiti dell'art.8 comma 3 lettera a) del CTS;

u) ha facoltà di delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a singoli settori di attività.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due consiglieri o da uno solo di essi nel caso di consiglio di amministrazione composto da soli tre membri ovvero dall'Organo di controllo o dal revisore, se nominati,

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo o al revisore [questi ultimi se nominati] almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere. La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o

indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e chi compone l'organo di controllo o il revisore [questi ultimi se nominati].

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

6. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo;

e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire. È altresì consentito il collegamento spontaneo dei soci con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione si considera intervenuto in assemblea.

10. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere convocato il Direttore della Fondazione, il quale, in tal caso, dovrà parteciparvi, ancorché privo del diritto di voto.

IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE - IL DIRETTORE

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne

esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica. Il Vice-Presidente è rieleggibile senza limiti di mandato.

7. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

ARTICOLO 17 - IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

1. Il Direttore della Fondazione è il responsabile operativo della Fondazione. Egli sovrintende all'organizzazione e alla gestione amministrativa della Fondazione, organizza e promuove le singole iniziative, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

2. Il Direttore della Fondazione è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza; è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni e il compenso. Dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato anche più volte. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE, POTERI, QUORUM

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, oltre al Presidente della Fondazione che lo presiede.

2. Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti competenze:

a) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente dello stesso, nonché delibera sulla loro revoca e determina il loro compenso;

b) esprime parere consultivo in merito alle modifiche allo Statuto e all'eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) esprime parere consultivo in merito all'approvazione del

bilancio consuntivo;

d) esprime al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;

e) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione;

f) esprime pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera su quant'altro stabilito dallo Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottoponga alla sua approvazione.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di Indirizzo:

- allorché lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno due membri,

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio stesso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i membri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi il telegramma, il fax e la posta elettronica, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni del Consiglio stesso.

4. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono il Presidente e tutti i consiglieri in carica.

5. Non sono ammesse deleghe a intervenire alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

6. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede il consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

7. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio di indirizzo nomina

di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale

dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio di Indirizzo che sarà vidimato successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

8. Quorum costitutivo. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

9. Quorum deliberativo. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

11. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.

L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE E POTERI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti ordinari in regola con i versamenti e dai Partecipanti onorari di cui all'art.10 del presente Statuto.

2. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:

I. provvedere alla nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;

II. provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, fissandone il numero.

3. L'Assemblea dei Partecipanti elegge tra i suoi membri il suo Presidente.

4. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Componenti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti gli aventi diritto di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

5. L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

6. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Partecipanti delibera validamente quando intervengono il suo Presidente e tutti i Partecipanti.

7. L'avente diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da terzi non Partecipanti.

La delega deve essere conferita per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione e sarà conservata negli atti della Fondazione. Ciascun delegato può rappresentare sino a un massimo di tre Partecipanti.

8. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal suo Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Partecipante più anziano ovvero dal partecipante designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

9. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea dei Partecipanti nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni dell'Assemblea dei Partecipanti che sarà vidimato successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

10. L'Assemblea dei Partecipanti si costituisce con la presenza della metà più uno dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

11. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.

L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE E POTERI

1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Sostenitori di cui all'art.11 del presente Statuto in regola con i versamenti.

2. Spetta all'Assemblea dei Sostenitori formulare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

3. L'Assemblea dei Sostenitori elegge tra i suoi membri il suo Presidente.

4. L'Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Componenti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti gli aventi diritto di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

5. L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

6. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Sostenitori delibera validamente quando intervengono il suo Presidente e tutti i Sostenitori.

7. L'avente diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da terzi non Sostenitori.

La delega deve essere conferita per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione e sarà conservata negli atti della Fondazione. Ciascun delegato può rappresentare sino a un massimo di tre Sostenitori.

8. Le riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori sono presiedute dal suo Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Sostenitore più anziano ovvero dal Sostenitore designato da tutti gli intervenuti. Spetta a chi presiede l'Assemblea verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

9. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea dei Sostenitori nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni dell'Assemblea dei Sostenitori che sarà vidimato successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

10. L'Assemblea dei Sostenitori si costituisce con la presenza della metà più uno dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

11. Le riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 15, comma 9, del presente Statuto sociale.

ORGANO DI CONTROLLO O REVISIONE

ARTICOLO 21 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il Consiglio di Indirizzo nomina, ai sensi dell'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica. In sede di costituzione provvede il fondatore. Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

2. I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui al precedente comma 2.

8. L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

9. Il Consiglio di Indirizzo determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del CTS.

10. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di controllo e/o revisione nonché ai dirigenti.

COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 22 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato scientifico con funzioni consultive, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti e il Presidente. I componenti del Comitato scientifico scadono con il Consiglio

che li ha nominati.

2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

3. Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

4. Il Comitato, attraverso un proprio segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

5. Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tale organismo possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

NORME GENERALI

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quinto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato entro il 30 (trenta) giugno all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 15 (quindici) giugno.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

ARTICOLO 24 - MODIFICHE STATUTARIE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. Le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Consiglieri in carica, sentito il parere consultivo del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri in carica.

2. Tali operazioni così come quella di cui al successivo articolo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del CTS, devono essere iscritte nel RUNTS.

3. Le modifiche statutarie potranno riguardare l'assetto organizzativo della Fondazione nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore; in ogni caso le modifiche dovranno essere coerenti con la realizzazione dello scopo e delle finalità della Fondazione e dovranno essere strumentali rispetto ai fini della Fondazione.

4. Sono fatti salvi i controlli dell'Autorità Governativa.

ARTICOLO 25 - FUSIONE

La Fondazione, previo parere positivo vincolante del Fondatore e conseguito il parere preventivo positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque sarà possibile far confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento ED ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di quelli in carica.

2. La Fondazione può inoltre essere sciolta con il consenso del Fondatore e delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole di un numero di Consiglieri non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di quelli in carica, previo parere preventivo vincolante del Consiglio di Indirizzo, che delibera anch'esso con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei membri in carica.

3. Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 27 - CODICE ETICO

1. La Fondazione, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Consiglieri in carica, acquisito il parere positivo vincolante del Fondatore e sentito il parere consultivo del Con-

siglio di Indirizzo, che delibererà anch'esso con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri in carica, adotta un proprio regolamento contenente le norme etiche e di comportamento a cui devono osservare i Partecipanti e gli organi della Fondazione.

2. La violazione delle regole previste dal regolamento determina le sanzioni ivi contemplate e, nei casi più gravi, può comportare l'esclusione dalla Fondazione.

ARTICOLO 28 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice del terzo settore, del codice civile e di ogni altra fonte normativa in materia.

ARTICOLO 29 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo), sempre che abbiano a oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Macerata. L'arbitro deciderà, secondo diritto, entro novanta giorni, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato irrituale e dispensa da ogni formalità di procedura e provvederà anche sulle spese.

2. Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e da chi compone l'organo di controllo o dal revisore [questi ultimi se nominati] ovvero nei loro confronti.

ARTICOLO 31 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Firmato: Francisco Eusebio Astiaso Garcia

Osvaldo Giacomelli

Alessandra Grassi teste

Giorgio Iommi teste

Francesco Ciuccarelli Notaio

[illegible]